



*Documento di posizionamento tecnico  
4/2008  
del Gruppo di Lavoro Acquisti Verdi del  
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane*

**I riferimenti alle Dichiarazioni  
Ambientali di Prodotto (EPD o DAP)  
negli appalti pubblici**

**(DPT 4/2008)**

**Rev. 1 del 14.03.2011**

## **1. Premessa**

Questo documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro “Acquisti Verdi” del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane con l’obiettivo di contribuire a chiarire le possibilità dell’utilizzo del riferimento alle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto nell’ambito degli appalti pubblici alla luce della vigente normativa. Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto fanno parte degli strumenti volontari previsti dalla serie delle norme ISO 14020, che regolano le Etichette e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto, intese come asserzioni che indicano gli aspetti ambientali di un prodotto.

**I termini “Dichiarazione ambientale di Tipo III”, “Dichiarazione Ambientale di Prodotto” (DAP) e “Environmental Product Declaration” (EPD), ed i rispettivi acronimi, sono sinonimi e usati indifferentemente in questo documento.**

Nell’allegato sono riportati gli approfondimenti tecnici di dettaglio sullo strumento.

A cura di:

Maurizio Fieschi (Studio Fieschi)

Simone Ricotta (ARPA Toscana)

Emanuela Venturini (ARPA Emilia Romagna)

## **2. Il quadro normativo di riferimento e la definizione di appalto pubblico**

Il quadro normativo di riferimento per gli appalti pubblici è costituito dalle *Direttive 2004/17/CE* e *2004/18/CE*, relative rispettivamente al “coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali” e al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.

Il *Dlgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici”*, ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano le due direttive comunitarie.

L’art. 3, “Definizioni”, c. 6 del *Dlgs. 163/06* definisce gli appalti pubblici come “*contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi*”.

## **3. Definizione di dichiarazione ambientale di Tipo III**

Le “etichette e dichiarazioni ambientali” sono state create per divulgare, secondo precise norme, informazioni circa le prestazioni ambientali di un prodotto o servizio, allo scopo di aiutare i destinatari dell’informazione (consumatori intermedi o finali, pubblici o privati) a scegliere prodotti a minore impatto ambientale.

Secondo la classificazione dell’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) si possono distinguere tre tipologie di etichette e dichiarazioni ambientali:

### *Etichette ambientali di Tipo I - ISO 14024*

L’etichetta è basata su criteri ecologici che considerano il ciclo di vita del prodotto; i criteri rappresentano i livelli minimi prestazionali da rispettare per l’assegnazione dell’etichetta (spesso definita “marchio”), che avviene ad opera di un organismo “di terza parte”, che può essere pubblico o privato.

Per l'utilizzo di questo tipo di eco-etichette nell'ambito degli appalti pubblici si può fare riferimento al DPT 2/2007 del Gruppo di Lavoro "Acquisti Verdi".

#### Asserzioni ambientali autodichiarate (etichette ambientali di Tipo II) - ISO 14021

In questo caso non esistono criteri o prestazioni minime di riferimento e non è chiesta la certificazione "di terza parte". Il contenuto dell'asserzione è responsabilità del suo utilizzatore, che deve rispettare requisiti di valutazione e verifica e deve consentire l'accesso all'informazione a tutte le parti interessate

#### Dichiarazioni Ambientali di Tipo III - ISO 14025

Per quanto riguarda le EPD, la norma di riferimento è la UNI EN ISO 14025:2010 che le definisce come dichiarazioni ambientali che forniscono dati ambientali quantificati di prodotti o servizi utilizzando parametri predeterminati e, dove pertinenti, informazioni ambientali aggiuntive. I parametri predeterminati si basano sulla serie di norme relative alla valutazione e all'analisi del ciclo di vita (serie ISO 14040).

L'EPD serve a comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi. Tali informazioni hanno carattere esclusivamente informativo, non prevedendo modalità di valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi che la prestazione ambientale debba rispettare.

Sintetizzando, l'EPD:

- utilizza metodologie scientifiche che forniscono risultati accurati e riproducibili, quali la Valutazione del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment), sull'identificazione e la quantificazione degli impatti ambientali. Ciò garantisce l'accuratezza, la verificabilità e la pertinenza delle informazioni contenute nella dichiarazione;
- è applicabile a tutti i prodotti o servizi, indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva, classificati in gruppi ben definiti. La classificazione in gruppi permette di effettuare confronti tra prodotti o servizi funzionalmente equivalenti;

- viene verificata e convalidata da un organismo accreditato indipendente a garanzia della credibilità e veridicità delle informazioni contenute nella Dichiarazione.

Le EPD sono costituite da un documento composto da alcune pagine in formato simile alle “Schede di dati di sicurezza” o alle schede tecniche che già accompagnano molti prodotti. Così come queste ultime riportano dati tecnici (prestazioni, consumi, dimensioni) o di sicurezza (frasi di rischio dei prodotti e dei componenti), le Dichiarazioni ambientali riportano le prestazioni ambientali del prodotto, intese come il carico complessivo che questo ha rispetto all’ambiente (consumo di risorse ed emissioni).

L’EPD è solo uno strumento di “Dichiarazione”, non è uno strumento selettivo. Pertanto il prodotto munito di una EPD non soddisfa predeterminate prestazioni ambientali, nel senso di “*caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio*” (definizione di “specifiche tecniche” contenuta nell’Allegato VIII del D.Lgs. 163/06), a differenza dei prodotti muniti di un’etichetta ambientale di Tipo I (es. Ecolabel Europeo), che devono invece rispettare specifici “criteri ecologici” stabiliti per la loro assegnazione.

La preferibilità ambientale di un prodotto può essere dedotta solo dal confronto diretto tra differenti EPD, afferenti al medesimo gruppo di prodotto.

Per consentire il confronto tra le EPD di prodotti diversi appartenenti allo stesso gruppo vengono definite le Product Category Rules (PCR) che individuano i criteri specifici di gruppo di prodotti omogeneo per unità funzionale (si veda l’allegato tecnico per approfondimenti).

Ogni EPD fa riferimento ad un schema o programma di gestione, facilmente riconoscibile attraverso una denominazione e un logo. L’eventuale utilizzo del logo di un programma di EPD sull’imballaggio (o in altre forme di comunicazione), sta a significare che per quello specifico prodotto è stata realizzata una EPD conforme al sistema di regole stabilite nell’ambito di quel dato programma di EPD.

L’informazione contenuta nelle EPD, come la descrizione del prodotto e gli indicatori di prestazione ambientale relativi al ciclo di vita dello specifico prodotto, è costruita secondo regole e parametri predeterminati che ne garantiscono la confrontabilità all’interno del medesimo gruppo di prodotto.

Le EPD forniscono informazioni sui carichi ambientali del prodotto, comunicato attraverso specifiche “categorie d’impatto”, alcune delle quali fanno già parte della cultura comune, come il cambiamento climatico, il consumo energetico, la produzione di rifiuti, ecc.

Nelle EPD si possono trovare anche informazioni per ottimizzare la gestione del prodotto, come le indicazioni sulle opzioni di fine vita del prodotto, ecc.

Si veda l’allegato tecnico per un approfondimento sui contenuti delle EPD.

A **titolo esemplificativo**, si riporta in tabella la parte di una EPD relativa alle “categorie d’impatto” e al contenuto di formaldeide di due scrivanie:

- la scrivania “A”, costituita da parti realizzate con pannelli di particelle di legno melaminico;
- la scrivania “B”, costituita da un piano di lavoro realizzato con pannelli di particelle di legno melaminico, e struttura di sostegno realizzato in lamiera d’acciaio.

Categoria d’impatto	A	B
Consumo di risorse non rinnovabili [kg]	6	72
Consumo di risorse rinnovabili [kg]	514*	1545 <sup>§</sup>
Consumo di energia non-rinnovabile [MJ]	636	735
Consumo di energia rinnovabile [MJ]	32	24
Consumo di elettricità [kWh]	3,8	1,8
Cambiamento climatico [kg CO2-Equiv.]	35	47
Distruzione dell'ozono stratosferico [kg CFC11-Equiv.]	$3,4 \times 10^{-6}$	$3,0 \times 10^{-6}$
Acidificazione [mol H+ Equiv.]	5,2	5,5
Eutrofizzazione [kg O2]	2,0	1,4
Formazione di ossidanti fotochimici [kg Ethene-Equiv.]	0,02	0,02
Produzione rifiuti [kg]	7,57	9,10
Produzione rifiuti pericolosi [kg]	0,18	0,22

\* di cui l’acqua rappresenta 80 kg

<sup>§</sup> di cui l’acqua rappresenta 1325 kg

Per quanto riguarda il contenuto di formaldeide per entrambe le scrivanie è di 0,8 mg/(m<sup>2</sup>.h) (rientrante in classe E1 secondo EN 717-2).

Fonte: EPD elaborata in conformità al programma EPD<sup>®</sup>, numero di registrazione S-P-00122.

Si evidenzia quindi come le categorie d'impatto definite nelle PCR per specifici gruppi di prodotto (e riportate nelle EPD) possono ispirare le stazioni appaltanti nell'identificare le "caratteristiche ambientali" significative (es.: cambiamento climatico) alle quali poter far riferimento per la formulazione delle specifiche tecniche e/o dei criteri di aggiudicazione dell'offerta (artt. 68 e 83, nonché Allegato VIII del D.Lgs 163/06).

E' utile segnalare infine che esistono attualmente vari programmi di EPD in Europa ed in altre parti del mondo (ad es. il programma "Ecoleaf<sup>®</sup>" in Giappone, il programma "EPD-Norge<sup>®</sup>" in Norvegia, il programma "EDP<sup>®</sup>" in Korea, ecc.)<sup>1</sup>.

Il programma più diffuso a livello internazionale è "The International EPD System<sup>®</sup>"<sup>2</sup>, che costituisce il riferimento per le imprese italiane che intendono elaborare le EPD per le loro produzioni.

#### **4. Come utilizzare le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto negli appalti pubblici**

Già alcune pubbliche amministrazioni in Europa e nel mondo utilizzano le EPD nell'ambito delle gare d'appalto per i propri approvvigionamenti.

Le Direttive europee sugli appalti pubblici, recepite in Italia con il D.Lgs. 163/06, hanno introdotto il possibile ricorso alle "*ecoetichettature europee (multi)nazionali*". Infatti, l'art. 68, comma 9 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che:

*"Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali ...omissis... possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle **ecoetichettature europee (multi)nazionali** o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti **condizioni**:*

---

<sup>1</sup>Ogni programma di EPD ha un proprio marchio registrato (logo), che può essere utilizzato sull'imballaggio (o in altre forme di comunicazione). Esso sta a significare che per quello specifico prodotto è stata realizzata una EPD conforme al sistema di regole stabilite nell'ambito di quel dato programma di EPD.

<sup>2</sup> Questo è il logo del programma "The International EPD<sup>®</sup> System":



a) esse **siano appropriate** alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto<sup>3</sup>;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di **informazioni scientifiche**,

c) le ecoetichettature siano **adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate**, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d) siano **accessibili** a tutte le parti interessate."

Inoltre, il comma 10 dello stesso articolo prevede che *"...i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; (le stazioni appaltanti) devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto"*

I sistemi di **eco-etichettatura di Tipo I**, come l'Ecolabel Europeo, corrispondono alle caratteristiche richiamate dal Codice appalti e per cui possono essere utilizzate sia come fonte per la definizione di *"caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali"* sia come *"mezzo di prova"* della conformità alle caratteristiche richieste.

Infatti, come richiamato nel par. 3, le eco-etichette di Tipo I fanno riferimento a livelli di prestazioni ambientali – i *"criteri ecologici"* – da rispettare per la loro assegnazione. Tali *"criteri ecologici"* possono essere utilizzati per la definizione delle *"caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali"* nell'ambito degli appalti pubblici<sup>4</sup>.

Come indicato nel par.3, per l'utilizzo delle etichette ambientali di Tipo I nell'ambito degli appalti pubblici si può fare riferimento al DPT 2/2007 del Gruppo di Lavoro "Acquisti Verdi".

---

<sup>3</sup> Con il termine "esse", la lettera a) del comma 9 intende far riferimento alle "specifiche dettagliate", come si evince dalla versione in lingua inglese della Direttiva 2004/18/CE, che recita *"- those specifications are appropriate to define the characteristics of the supplies or services that are the object of the contract"* (articolo 26, comma 6, primo trattino della Direttiva 2004/18/CE)

<sup>4</sup> Il D.Lgs. 163/06 utilizza il termine "prestazione" nel senso di caratteristica richiesta per un prodotto o servizio. Ad es., nella definizione di "specifiche tecniche" contenuta nell'Allegato VIII del Decreto è riportato che per esse si intendono, nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, *"le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, ..."*



Le **EPD** non possono essere utilizzate negli appalti pubblici allo stesso modo delle eco-etichette di Tipo I, in virtù delle diverse caratteristiche di funzionamento rispetto a queste ultime.

Le EPD forniscono informazioni quantificate sulle caratteristiche ambientali significative dei prodotti (le “categorie d’impatto”) ma non possono essere utilizzate per determinare le relative prestazioni.

Per questo motivo, come anticipato nel par. 3, le EPD non possono essere considerate equivalenti alle etichette di Tipo I anche nell'ambito dell'attuale quadro di riferimento normativo degli appalti pubblici in virtù delle loro diverse caratteristiche di funzionamento.

In sostanza, è possibile utilizzare i programmi di dichiarazioni ambientali di Tipo III per identificare le “categorie d’impatto” per le quali è possibile quantificare le relative prestazioni ambientali e quindi formulare le specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.

Ad esempio, è possibile utilizzare le categorie d'impatto elencate nelle PCR per identificare quelle per le quali andare a definire specifiche tecniche (quindi in termini di “prestazioni soglia”) o criteri di aggiudicazione (quindi in termini di “migliori prestazioni”).

La quantificazione delle prestazioni non può tuttavia avvenire per il tramite delle EPD, che invece possono essere utilizzate soltanto come mezzo di prova della conformità alle prestazioni richieste.

Le EPD infatti sono strumenti di comunicazione che quantificano le caratteristiche ambientali in modo attendibile e verificabile, oltre che confrontabile tra prodotti omogenei.

Pertanto, una stazione appaltante può utilizzare le EPD come fonte di informazione e conoscenza sulle prestazioni ambientali comparate dei prodotti sulle quali focalizzare l’attenzione (ad esempio, singole “categorie d’impatto”, come i cambiamenti climatici), per definire le caratteristiche ambientali rilevanti (obbligatorie e/o premianti) dei prodotti/servizi, nonché – ed è il maggiore valore aggiunto delle EPD – per verificare la conformità delle offerte con quanto richiesto.

Per stabilire invece le prestazioni ed i requisiti funzionali occorre far riferimento ad altri strumenti quali: standard ed accordi internazionali, etichette di Tipo I, Best Available Techniques (BAT), banche dati, studi di LCA, ecc.

In sintesi, per le loro caratteristiche, i programmi di dichiarazioni ambientali di Tipo III possono essere utilizzati negli appalti pubblici, alla luce della vigente normativa, in vari modi:

- per identificare le “**caratteristiche ambientali**” che contribuiscono a definire le **specifiche tecniche**, di cui all’art. 68 (*Specifiche tecniche*) e all’allegato VIII (*Definizione di alcune specifiche tecniche*) del Dlgs. 163/06;
- per identificare le “**caratteristiche ambientali**” alle quali attribuire **punteggi ponderativi** nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 (*Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa*) del Dlgs. 163/06;
- per dimostrare le “**caratteristiche ambientali**” delle offerte. Le EPD possono servire come **mezzo di prova** (non esclusivo) di conformità nella fase di controllo dei requisiti ambientali indicati dalle stazioni appaltanti come specifiche tecniche obbligatorie e/o criteri premianti.

L’utilizzo delle EPD non può invece servire all’identificazione delle prestazioni ambientali o dei requisiti funzionali legati alle caratteristiche ambientali da esse identificate.

Le modalità di utilizzo dei programmi di dichiarazioni ambientali di Tipo III qui illustrate sono state introdotte anche dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito dei “criteri ambientali minimi” definiti per il settore della ristorazione collettiva.

Il Decreto Ministeriale del 25 luglio 2011 ha infatti previsto l’uso delle EPD nell’ambito dei “criteri ambientali premianti” in relazione al criterio di aggiudicazione del “carbon footprint”<sup>5</sup>

In particolare, il criterio in questione prevede l’attribuzione di punteggi ponderativi all’offerta che prevede l’utilizzo di prodotti alimentari caratterizzati

---

<sup>5</sup> “Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni” Allegato 1: *Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari.*(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - del 21 settembre 2011).

dalla minor quantità di emissioni di gas a effetto serra lungo il ciclo di vita, espressi in termini di CO<sub>2</sub> equivalenti.

Le EPD sono indicate nel Decreto Ministeriale, in analogia con quanto sopra illustrato, come mezzo di prova (non esclusivo) di una prestazione ambientale, ossia della quantità di emissioni di gas a effetto serra.

Si riporta qui di seguito il testo integrale del criterio e delle modalità di verifica dello stesso, dal quale si rileva l'utilizzo delle EPD appena descritto.

#### **5.4.2 Carbon Footprint**

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del servizio prodotti alimentari "....." caratterizzati dalla minore quantità di emissioni di gas a effetto serra (GHG – greenhouse gases), espressi in termini di CO<sub>2</sub> equivalenti lungo il ciclo di vita.

*Verifica:* valutazione verificata da parte terza delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti prodotte lungo il ciclo di vita, calcolate sulla base dei criteri previsti da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025 (o equivalenti) e dalle PCR (Product Category Rules) definite per tale categoria di prodotto. Sono accettate come mezzo di prova le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto validate rispetto ai suddetti criteri o equivalenti.

La stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

#### Esempi applicativi

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune indicazioni operative che possono essere di supporto per introdurre l'utilizzo delle EPD in un appalto di forniture. Si precisa che negli esempi si fa riferimento esclusivo agli elementi concernenti l'uso delle EPD.

Le indicazioni relative alla documentazione richiesta, che sono le stesse per entrambe gli esempi, sono riportate alla fine dell'Esempio 2.

## **Esempio 1**

Una pubblica amministrazione ha necessità di approvvigionamento di un Prodotto X, afferente al Gruppo di prodotti XX, e ha selezionato il “cambiamento climatico” come prestazione ambientale rilevante, anche in coerenza con la propria politica ambientale orientata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Per tale Prodotto X non esistono studi sufficienti per consentire di definire una soglia minima prestazionale. Pertanto in questo caso si procede attribuendo il massimo punteggio all’offerta migliore senza definire un limite prestazionale a priori, ovvero senza definire in maniera puntuale un valore numerico per le emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti da inserire nelle specifiche tecniche<sup>6</sup>.

Di seguito si riportano alcune indicazioni per la definizione di criteri di aggiudicazione che fanno riferimento alla possibilità di utilizzo delle EPD.

*Oggetto: fornitura del Prodotto X a ridotto impatto ambientale*

*Criteri di aggiudicazione (offerta economicamente vantaggiosa): 10 punti su 100 all’offerta con il minor quantitativo, espresso in Kg, di emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti prodotte nel ciclo di vita del prodotto (dalla culla al cancello; from cradle to gate) e calcolate utilizzando la categoria d’impatto GWP, Global Warming Potential, e i fattori di caratterizzazione riportati da IPCC, 2001<sup>7</sup>. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale, attribuendo 0 punti all’offerta peggiore.*

## **Esempio 2**

Una pubblica amministrazione ha necessità di approvvigionamento di un Prodotto Y, afferente al Gruppo di prodotti YY, ed ha selezionato il “cambiamento climatico” come prestazione ambientale rilevante, anche in coerenza con la propria politica ambientale orientata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il preliminare approfondimento sulle

---

<sup>6</sup> La possibilità di attribuire punteggi ponderativi senza aver definito un requisito quantitativo minimo è stata chiarita sia da ICLEI nell’ambito degli strumenti di formazione predisposti per conto della Commissione Europea (“GPP training toolkit”) che dal Documento di lavoro dello staff della Commissione Europea che accompagna la Comunicazione sul GPP della stessa Commissione del 16 luglio 2008 (“Draft Staff working document accompanying the communication and including legal and operational guidance”, pag. 6 e 7). Per il “GPP training toolkit”: [http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module2\\_legal\\_framework\\_for\\_gpp.ppt](http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module2_legal_framework_for_gpp.ppt).

Per il Documento di lavoro:

[http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/sec\\_2008\\_2126\\_2.pdf](http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/sec_2008_2126_2.pdf)

<sup>7</sup> IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change 2001: the Scientific Basis. Cambridge University press, Cambridge UK

caratteristiche di prestazione ambientale del Prodotto Y effettuato mediante consultazione di banche dati, studi LCA, nonché il confronto di diverse EPD inerenti l'oggetto dell'appalto accompagnato da una indagine di mercato consente di definire in maniera puntuale un valore numerico per le emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti da inserire nelle specifiche tecniche.

Di seguito si riportano alcune indicazioni per la definizione sia di specifiche tecniche che di criteri di aggiudicazione che fanno riferimento alla possibilità di utilizzo delle EPD.

**Oggetto:** *fornitura del Prodotto Y a ridotto impatto ambientale*

**Specifiche tecniche:** *emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti, prodotte nel ciclo di vita del prodotto (dalla culla al cancello; from cradle to gate), pari od inferiori a 50 Kg (calcolate utilizzando la categoria d'impatto GWP, Global Warming Potential e i fattori di caratterizzazione riportati da IPPC, 2001).*

**Criteri di aggiudicazione (offerta economicamente vantaggiosa):** *10 punti su 100 all'offerta con emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti pari od inferiori a 25 Kg, 5 punti su 100 all'offerta con emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti comprese tra 25 Kg e 50 Kg.*

**Documentazione richiesta (per Esempio 1 e 2):** *verifica di parte terza delle emissioni di CO<sub>2</sub> equivalenti prodotti lungo il ciclo di vita, in conformità alle regole previste da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025. Sono considerati validi come riferimento solo i programmi che abbiano sviluppato PCR (Product Category Rules) per un Gruppo di prodotto che includa nel proprio ambito il Prodotto X/Prodotto Y e che utilizzino i fattori di caratterizzazione per il GWP riportati da IPPC, 2001. Dovrà essere fornita la seguente documentazione: DAP o EPD convalidata e registrata. La stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto che documenti i calcoli e i criteri utilizzati per l'espressione del criterio, il rispetto dei requisiti posti dalle norme ISO 14040, 14044, 14064 o equivalenti, il calcolo del GWP dalla culla al cancello (from cradle do gate), l'utilizzo dei fattori di caratterizzazione per il GWP riportati da IPPC, 2001.*

La scelta della pubblica amministrazione di introdurre i riferimenti alle prestazioni ambientali nell'ambito delle specifiche tecniche e/o dei criteri di aggiudicazione può avvenire anche in funzione della diffusione delle

conoscenze sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle stesse EPD. Nella fase di sviluppo di questa tipologia di etichettatura può essere utile farvi riferimento come mezzo di prova di caratteristiche ambientali premianti, in modo da permettere la partecipazione all'appalto da parte del più alto numero di operatori economici, ma allo stesso tempo, cogliendo l'opportunità di inviare comunque "segnali qualificati" al mercato verso l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione ambientale di prodotto, come appunto le EPD.

Un possibile sviluppo dell'utilizzo delle EPD negli appalti pubblici potrebbe essere relativo al settore delle costruzioni, per il quale la Dichiarazione Ambientale di Prodotto è stata disciplinata dallo standard internazionale ISO 21930:2007 - *Sustainability in bulding construction – Environmental declaration of building products*. La definizione di tale standard potrà contribuire ad una maggiore diffusione di tale schema di certificazione nel settore delle costruzioni.

Con l'EPD il consumatore informato è in grado di condizionare le scelte del produttore; infatti alle *Open Consultation*, previste dallo schema nell'ambito dell'approvazione delle regole per le singole categorie di prodotto, possono partecipare tutte le parti interessate, non solo i concorrenti di impresa ma anche le Associazioni di consumatori e i rappresentanti dei gruppi di acquisto, compreso le Pubbliche Amministrazioni, che in tal modo possono agire a monte del processo di acquisto.

## **Sitografia**

<http://ec.europa.eu/environment/ipp/epds.htm>

[http://ec.europa.eu/environment/gpp/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm)

<http://www.gednet.org>

<http://www.environdec.com>